

# AZIENDA SANITARIA CASERTA

Via Unità Italiana 28 – 81100 Caserta

*Partita IVA 03519500619*

**DOTT. NICOLA ANDRIELLA**

Direttore Responsabile

Distretto Sanitario n° 20 – ASL CE

Medico legale – Medico competente

Via Roma V trav. n.6 - 81050 S. Andrea del Pizzone (CE)

Tel. 0823/884886 cell. 333/6297826

Attività intramoenia

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

E PER SUO TRAMITE

AL PERSONALE SCOLASTICO.

Come si individuano i soggetti fragili e quindi più a rischio in caso di malattia da Covid-19; con la collaborazione fra Medico Competente e Medico di Medicina Generale.

Una puntualizzazione che ci preme fare è distinguere tra due fattispecie sul tema dei lavoratori fragili poiché **sono attualmente in essere due norme distinte con due distinti piani applicativi:**

da una parte l'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020 che recita: *“ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ”;*

dall'altra l'articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 che concerne specificatamente al comma 2 le modalità di trattamento dei lavoratori **“ in possesso del riconoscimento**

*di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”.*

**Per questa seconda norma appare più certo l'intervento preliminare e risolutivo del MMG, laddove viene equiparato al ricovero ospedaliero il tempo trascorso fuori servizio, e si evidenzia come letteralmente già accertato lo stato di disabilità.**

In caso di **soggetto sottoposto alla misura della quarantena** con sorveglianza attiva o della **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva **l'assenza dal lavoro è considerata, come malattia.**

In caso di **soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali**, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita **indirizzare alla commissione medico-legale di competenza per ottenere la giustificazione dell'assenza dal lavoro che**, come ben specificato dalla normativa d'urgenza, **si configura** come “periodo di **ricovero ospedaliero**”.

**Si rammenta che il Medico Competente**

**non ha potere di certificare l'assenza dal lavoro**

**né per malattia né per infortunio e neppure può indicare la prognosi.**

**Non può certificare neppure per i pazienti fragili.**

## **PROTOCOLLO DI SICUREZZA, CONTINUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I LAVORATORI FRAGILI**

La normativa attuale definisce lavoratore fragile “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”.

Nella mattinata del 6 agosto è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, la scuola dovrà operare:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Nel protocollo il M.I. si impegna ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.

Le parti inoltre convengono sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare

eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO. SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020.

### **L'applicativo INAIL**

In proposito, dal 1° luglio l'Inail ha reso disponibile il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore. L'applicativo informatico costituisce l'unico strumento consentito per l'invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Il medico competente

Dott. Nicola Andriella

